

ATTO PER ADESIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 13/03/2025 IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI ACCESSO. FACOLTA' DELLA STRUTTURA RICETTIVA DI ACQUISIRE E TRASMETTERE AI PROPRI OSPITI I VOUCHER DI ESENZIONE GENERATI MEDIANTE INTEROPERABILITA' CON GESTIONALI STRUTTURE RICETTIVE (PMS) E CORRISPONDENTE POSSIBILITA' DI VERIFICA DI SOGGIORNO NELLA STRUTTURA AL COMUNE DI VENEZIA.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 1129 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, come modificato dall'articolo 12 comma 2-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 15 febbraio 2022, n. 15, ha previsto che *"Il Comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con o senza vettore, alla Città Antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*;
- in applicazione alla normativa di cui sopra, il Comune di Venezia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12 settembre 2023 ha approvato il *"Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna"*;
- l'articolo 5, comma 1, lettera a) di detto Regolamento prevede che siano esenti dal contributo di accesso i *"soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 del Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Venezia situate all'interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.*

23; detta esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva”;

- l'articolo 5, comma 2, di detto Regolamento dispone che *“I soggetti esenti dal pagamento del contributo ai sensi del presente articolo devono dimostrare la propria condizione mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti, secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche”;*

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 13/03/2025 ha disciplinato le modalità operative di acquisizione del voucher di esenzione del contributo di accesso e relative procedure di controllo ad opera del Comune, stabilendo che:

a) per i pernottanti in strutture ricettive, l'acquisizione del voucher di esenzione possa avvenire sia a cura del pernottante, sia a cura della struttura ricettiva che lo rende disponibile al pernottante;

b) i soggetti esenti debbano dimostrare la loro condizione in sede di controllo mediante esibizione di un voucher di esenzione;

- in ogni caso resta in capo al Comune la facoltà di verificare, a posteriori, l'effettivo pernottamento presso la struttura indicata nel voucher di esenzione ed esibito in sede di controllo;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 13/03/2025 ha demandato al Direttore dell'Area Economia e Finanza l'adozione di eventuali ulteriori specifiche applicative nel rispetto dei principi previsti dal regolamento e di quanto contenuto nelle premesse e nel dispositivo della citata delibera;

- che conseguentemente il Direttore dell'Area Economia e Finanza con determinazione dirigenziale ha approvato lo schema del seguente accordo;

tutto ciò premesso

TRA

Il Comune di Venezia (di seguito, il "**Comune**"), in persona del dott. Nicola Nardin, nato a Belluno (BL) il 20.06.1966, in qualità di Direttore dell'Area Economia e Finanza, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 7.03.2024, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia; domicilio fiscale del Comune di Venezia San Marco 4136 -30124 Venezia c.f. 00339370272

E

la società/ditta/impresa come individuata nel modulo di adesione in qualità di aderente

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente atto, si applicano le seguenti definizioni:

(a) "**Contributo di Accesso**": il contributo di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che il Comune di Venezia è autorizzato ad applicare, ai sensi dell'art. 1, comma 1129, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, così come modificato dall'art. 12 comma 2 ter del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 15 febbraio 2022, n. 15, per l'accesso, con o senza vettore, alla Città Antica e alle altre isole minori della laguna;

(b) "**Regolamento**": il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Contributo di Accesso, con o senza vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del comma n. 1129 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 12 settembre 2023;

(c) "**Strutture ricettive**": le strutture ricettive di cui all'articolo 2 del Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Venezia situate all'interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

- (d) **"Aderente"**: persona fisica o giuridica che sottoscrive l'atto per adesione in qualità di soggetto titolato a rappresentare la/e struttura/e di cui all'articolo 3;
- (e) **"Soggetti soggiornanti"** o **"Soggetti pernottanti"** o **"ospiti"**: i soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui alla precedente lettera c), esentati dal pagamento del contributo d'accesso ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Regolamento;
- (f) **"Voucher di esenzione/Voucher"**: documento da esibire ad un controllo per dimostrare la propria condizione di soggetto esente;
- (g) **"Property management system (PMS)"**: pacchetti applicativi gestionali degli alberghi e delle strutture ricettive;

Articolo 2

Oggetto del presente Atto

1. L'oggetto del presente Atto è l'assunzione della facoltà da parte della struttura ricettiva di (i) acquisire il voucher di esenzione dal pagamento del contributo di accesso per conto del proprio ospite a fronte del (ii) riconoscimento al Comune di Venezia della possibilità di verificare, solo per i soggetti oggetto di controllo, l'effettivo pernottamento presso la struttura indicata nel voucher, al fine di accertare la sussistenza dell'ipotesi di esenzione dal pagamento di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del Regolamento.

Articolo 3

Strutture ricettive interessate

1. Le strutture ricettive interessate dalla presente convenzione sono quelle indicate nel modulo di adesione.

Articolo 4

Modalità di acquisizione del voucher da parte della struttura ricettiva e relativi obblighi – interoperabilità PMS

1. La struttura ricettiva potrà provvedere all'acquisizione del voucher di esenzione attraverso il proprio programma gestionale (PMS) che si interfacerà attraverso API (Application Programming Interface) con il sistema comunale di generazione dei voucher. La procedura provvederà a generare un codice alfanumerico senza alcun riferimento ai dati personali dei soggetti pernottanti ma riconducibile alla struttura ricettiva. Pertanto, i dati personali dei pernottanti non verranno registrati in alcun modo nelle banche dati comunali.
2. La struttura ricettiva trasmetterà il voucher al soggetto soggiornante nelle modalità previste dal proprio PMS. Sarà cura della struttura ricettiva informare il proprio ospite che il voucher, essendo anonimo, sarà considerato valido solo se accompagnato da un documento di identità i cui estremi potranno essere registrati dai soggetti accertatori incaricati della verifica dal Comune di Venezia per una eventuale controllo presso la struttura ricettiva.
3. La struttura ricettiva ha altresì l'obbligo di procedere con l'annullamento del voucher qualora il proprio ospite comunichi la disdetta/cancellazione della prenotazione e/o comunque di non pernottare presso la struttura ricettiva.
4. Il Comune di Venezia non potrà in alcun modo essere responsabile qualora il programma gestionale in uso alla struttura ricettiva non si interfacerà con il programma gestionale del Comune, ovvero qualora la software house che produce il programma gestionale in uso presso la struttura ricettiva decida di non adoperarsi e/o di far venir meno il collegamento nonché per eventuali malfunzionamenti delle funzionalità software in capo alle software house produttrici dei PMS.
5. Gli oneri necessari agli adeguamenti dei programmi gestionali in uso presso la struttura ricettiva per consentire il collegamento con il programma comunale sono a carico della software house che produce il programma gestionale e/o della struttura ricettiva e non potranno in alcun modo essere addebitati/richiesti al Comune.

Articolo 5

Attività di controllo da parte del Comune di Venezia

1. Al fine di verificare l'osservanza della normativa sul contributo di accesso, la struttura ricettiva, con l'adesione si impegna a dare riscontro entro il termine di 20 giorni alle eventuali richieste del Comune finalizzate alla verifica a posteriori, con riferimento ai soli soggetti oggetto di controllo, dell'effettivo pernottamento presso la struttura. Si precisa che le richieste avverranno principalmente via mail all'indirizzo indicato, per ciascuna struttura, nel modulo di adesione.
2. Al fine del precedente comma, la struttura ricettiva dovrà conservare i dati dei soggetti pernottanti per un termine congruo per poter effettuare i controlli di natura tributaria.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. La struttura ricettiva da atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, ha preso visione dell'informativa per i dati personali trattati per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione e alla conclusione del presente Atto per adesione (di seguito "Atto") disponibile sul portale.
2. Le Parti si impegnano a non trattare i dati personali per finalità ultronee rispetto all'esecuzione del presente Atto, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
4. Le parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, trattano i dati dei soggetti pernottanti in esecuzione delle facoltà e obblighi previsti dal presente Atto di adesione e nell'osservanza della normativa vigente in materia di

protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

Articolo 7

Inadempimento e recesso

1. L'inadempimento di quanto previsto dal presente atto potrà comportare la risoluzione del presente accordo.
2. Le parti possono recedere con un preavviso di 30 giorni, con comunicazione al Comune all'indirizzo pec: dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it e dal Comune all'indirizzo pec indicato nel modulo di adesione.

Articolo 8

Durata

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'aderente ed ha scadenza al 31.12.2025.

Articolo 9

Foro Competente

1. Ogni controversia relativa al presente atto è di esclusiva competenza del Foro di Venezia .

Comune di Venezia
Dott. Nicola Nardin

Firmato digitalmente